



CITTA' DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)
Ufficio Protezione Civile

Ordinanza n. 378 del 30/06/2021 Prot. 12710

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353/2000 "Legge – quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. n. 11 del 26.05.2004 "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10.11.1998, n. 42 Norme in materia forestale";

VISTO il D.lgs n.152 del 03-04-2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 22.02.2005 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'art. 4 che demanda al Presidente della Giunta Regionale la dichiarazione del pericolo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO l' O.P.C.M. n. 3680 del 5.06.2008, recante Disposizioni urgenti di Protezione civile diretta a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle Regioni d'Italia Centro Meridionale

VISTA LA D.G.R. n°528 del 28 giugno 2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano antincendio regionale (P.A.R.) 2021 - 2023 e schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il P.A.R. 2021-2023 è stato trasmesso al Consiglio regionale di Basilicata per la discussione di merito e i successivi adempimenti.

Visto il Decreto 17 giugno 2020, n.85. REGIONE BASILICATA. Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi. Anno 2020. ... in particolare l'Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di pericolosità.

VISTO che La Regione Basilicata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma va dal 1 luglio al 15 settembre.

Vista la nota n. 24628 del 23/06/2021, acquisita al prot. c.le n. 12378 del 24/06/2021, con la quale la Questura di Matera ha comunicato l'intensificazione dei servizi di vigilanza del patrimonio boschivo per la prevenzione degli incendi.

VISTI gli artt. 52 – 55 e 56 del DPR N. 753 DEL 11/07/1980 "che prescrivono: lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi e tenere sgombri da vegetazione ed ogni altro materiale combustibile, fino alla distanza di mt. 20 dal confine ferroviario;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Constatato che, in particolare nella stagione 2021, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 1° luglio ed il 15 settembre, giusta DPGR n. 85 del 17/06/2020 "dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi";

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (*in caso di non emanazione del DPGR "dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" in tempi ottimali ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione*);

Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 13 del 22/02/2005 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- silvo -pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1) Ai proprietari e/o ai conduttori:

- A. dei terreni incolti o facenti parte dei residui di lottizzazione e/o dei lotti ricadenti nel perimetro urbano, di tenere gli stessi sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile;
- B. dei terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, confinanti con la ferrovia a tenerli sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibili fino alla distanza di mt. 20 dal confine ferroviario ed osservare quanto disposto dagli artt. 52 – 55 e 56 del DPR N. 753 DEL 11/07/1980;
- C. nei fondi rustici incolti, nei suoli edificatori in stato di abbandono, e in tutti gli altri siti pascolivi, cespugliati, o arborati del territorio comunale, fino al **15 Settembre 2021**, è tassativamente vietato:
- a. accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio;
 - b. far brillare mine o usare esplosivi;
 - c. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - d. usare motori, fornelli o inceneritori che generino faville o brace;
 - e. tenere in esercizio fornaci;
 - f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
 - g. creare comunque pericolo di incendio;
 - h. inoltrarsi con autoveicoli e motoveicoli nei predetti luoghi al fine di evitare il contatto delle marmitte con l'erba secca e/o stoppie;
- D. che le operazioni di bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali nei campi (terreni seminativi confinanti con le aree boschive cespugliate, o arborate) non potranno aver luogo prima del **15 agosto 2021**.
- E. Dopo detta data le operazioni di bruciatura di che trattasi potranno essere eseguite a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con le aree boscate, cespugliate o a macchia mediterranea, per una larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi a tali aree.
- F. la bruciatura medesima deve essere effettuata in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento, esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00;
- G. dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvati da altro personale, al fine di vigilare in maniera attiva e continuativa sull' andamento della combustione. Tale attività potrà essere praticata esclusivamente nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, a condizione che il fumo non invada le abitazioni, i luoghi di lavoro, le strade pubbliche, le ferrovie, generando situazioni di pericolo.
- H. ai proprietari e/o i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono dare preventiva comunicazione sette giorni prima del giorno e dell'ora dell'inizio della bruciatura, al Comando CARABINIERI FORESTALE – Stazione di Salandra E.mail: 042667.001@carabinieri.it

2) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, periodo 1° luglio – 15 settembre, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

3) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

4) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, ai fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

5) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata prima del periodo di grave pericolosità di incendi

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

8) **Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea** su terreni incolti e a riposo e loro gestione

9) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo prima del periodo di massima pericolosità di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

10) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri [*salvo diversamente disposto dalle norme regionali*], libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

11) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

12) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

14) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale Legge regionale n. 13 del 22/02/2005.

INVITA

Chiunque a collaborare per la conservazione del patrimonio boschivo ed a segnalare qualsiasi principio di incendio ai seguenti i seguenti numeri telefonici:

- 115 Vigili del Fuoco
- 0835/ 338311 Vigili del Fuoco Matera
- 1515 - numero gratuito di pronto intervento per qualsiasi tipo di emergenza ambientale, attivo 24 ore su 24;
- 0835.673018 Carabinieri Forestale Stazione Salandra
- 0835756232 – 0835.756233 – 0835.756235 della Polizia Locale Ferrandina
- 0835/756253 Ufficio Protezione Civile Ferrandina
- 112 Carabinieri
- 0835/554961 Carabinieri (Comando Stazione - Ferrandina)

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di Ferrandina e sul sito Internet istituzionale di Ferrandina nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di *Ferrandina*

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a: -

Al Responsabile dell'Area Tecnica	responsabileutc@comune.ferrandina.mt.it
Al Resp.le dell'Area Amministrativa	responsabilearea.amministrativa@comune.ferrandina.mt.it
Al Resp.le del Comando di Polizia	polmunferrandina@rete.basilicata.it
Comando Stazione Carabinieri Ferrandina	tmt21465@pec.carabinieri.it
Stazione Carabinieri Forestale Salandra	042667.001@carabinieri.it
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Matera	com.matera@cert.vigilfuoco.it
ANAS — Compartimento di Potenza	anas.basilicata@postacert.stradeanas.it
Provincia di Matera — Servizio Viabilità	provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
RFI – Ufficio Territoriale Foggia	rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it
ALSIA — Matera	alsia@postacert.it
Consorzio Bonifica di Bradano .e Metap.	consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it
Regione Basilicata-Dip. Ambiente	ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
Regione Basilicata - S.O.R.	salaoperativa@regione.basilicata.it

Alla Giunta Comunale

MURANTE Maria	consigliere.murante@comune.ferrandina.mt.it
DI STEFANO Maria Teresa	consigliere.distefano@comune.ferrandina.mt.it
LISANTI Carmine	consigliere.lisanti@comune.ferrandina.mt.it
ZIZZAMIA Angelo	consigliere.zizzamia@comune.ferrandina.mt.it

Presidenza Giunta Regionale Basilicata	presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
Prefettura—Ufficio Terr.le del Governo Matera	protocollo.prefmt@pec.interno.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera	com.matera@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale dei Carabinieri	mt20981@pec.carabinieri.it
Gruppo dei Carabinieri Forestali	fmt42659@pec.carabinieri.it

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo, è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 30/06/2021



IL SINDACO
Prof. Gennaro MARTOCCIA

Accesso agli atti (Legge 241/90)

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi".